

PIANO REGIONALE DI SELEZIONE GENETICA PER LA RESISTENZA ALLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI NEGLI OVINI

1. Obiettivi del Piano

1.1 Obiettivo generale del Piano è quello di incrementare la frequenza dei caratteri di resistenza genetica alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) nella popolazione ovina al fine di:

- a) contribuire alla tutela della salute umana ed animale;
- b) concorrere al controllo delle EST degli ovini;
- c) concorrere alla creazione di aziende ovine a "basso rischio" di EST.

1.2 Obiettivi specifici sono.

- a) eliminazione dell'allele VRQ dagli allevamenti aderenti al piano;
- b) incremento della frequenza dell'allele ARR negli allevamenti aderenti al Piano.
- c) aumento della disponibilità di montoni con genotipo resistente (ARR/ARR), utili anche per il ripopolamento degli allevamenti infetti;
- d) progressiva diminuzione della frequenza dell'allele ARQ negli allevamenti aderenti al piano.

2. Definizioni

- a) **azienda**: la struttura definita dall'articolo 2 lettera b) del Regolamento CE 21/2004
- b) **aziende o greggi ovine di elevato merito genetico**: le aziende ovine i cui capi risultano iscritti al libro genealogico (LG) nonché tutte le aziende nelle quali la percentuale di montoni in età riproduttiva iscritti al libro genealogico è equivalente o superiore al 50% del totale dei montoni in età riproduttiva presenti in allevamento;
- c) **aziende ovine commerciali**: le aziende ovine che non soddisfano le condizioni delle aziende ovine di elevato merito genetico in relazione all'utilizzo dei montoni riproduttori;
- d) **aziende ovine con razze tutelate**: le aziende a elevato merito genetico o commerciali che allevano gruppi di riproduttori di razze di interesse regionale.
- e) **razze di interesse regionale**: Razze iscritte al Registro anagrafico e individuate dalla Commissione regionale di coordinamento del piano.
- f) **prelievo ufficiale**: prelievo di sangue necessario per la esecuzione delle analisi genetiche, eseguito dal veterinario della AUSL competente per territorio oppure prelievo di sangue o prelievo di materiale biologico per il medesimo fine effettuato esclusivamente nelle aziende ovine ad alto merito genetico sotto il controllo e la responsabilità di un veterinario riconosciuto ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 878 del 29.05.2001;
- g) **analisi genetiche**: analisi dei polimorfismi ai codoni 136, 154, 171 del gene della PrP ovina effettuate da laboratori di cui al punto 6.3. del piano;
- h) **Ovino con genotipo resistente**: ovino con esito dell'analisi genetica corrispondente al riproduttore di 1^a classe di cui al punto 6.2
- i) **Ovino con genotipo semiresistente**: ovino con esito dell'analisi genetica corrispondente al riproduttore di 2^a classe di cui al punto 6.2
- l) **banca dati nazionale (BDN)**: la banca dati informatizzata di cui all'articolo 12 del D.lgs 196/99.

3. Condizioni obbligatorie per le aziende

3.1 Il piano è obbligatorio per tutte le aziende ovine di elevato merito genetico e tutte le aziende ovine commerciali con numero di capi di età superiore a 6 mesi uguale o superiore a 100, rimane volontario per le restanti aziende ovine commerciali. A tal fine il Servizio Veterinario della AUSL effettua con cadenza almeno annuale l'esame del genotipo dei maschi di età >6 mesi destinati alla riproduzione in tutti gli allevamenti ovini con più di 100 capi presenti sul territorio della regione Emilia-Romagna, possibilmente in concomitanza con i controlli effettuati per la bonifica sanitaria. Tutti i capi sottoposti al prelievo per la genotipizzazione devono essere preventivamente identificati in modo tale da garantire una connessione precisa e duratura tra marchio identificativo e il genotipo.

A far data dal 1° gennaio 2014 l'adesione obbligatoria al piano viene estesa anche a tutti i greggi commerciali con numero di capi di età superiore a sei mesi, uguale o superiore a 50.

3.2 Oltre agli obblighi previsti dalla normativa vigente il detentore delle aziende aderenti al piano devono:

- a) identificare tutti i riproduttori della specie ovina di età superiore a 6 mesi presenti in azienda in modo permanente con codice identificativo individuale e in maniera tale da garantire una duratura e precisa connessione tra l'identificativo dell'animale e la certificazione attestante il genotipo. A tale scopo è preferibile che l'identificazione almeno dei riproduttori maschi avvenga mediante l'utilizzo di dispositivi elettronici inseriti in bolo endoruminale.

- b) iscrivere i capi genotipizzati nella BDN direttamente o tramite proprio delegato.
- c) sottoporre a prove di genotipizzazione tutti i maschi di età superiore ai 6 mesi;
- d) non detenere arieti interi di genotipo sconosciuto o portatori di allele VRQ.
- e) inviare al macello o sottoporre a castrazione entro i 30 giorni successivi alla determinazione del loro genotipo gli ovini riproduttori portatori dell'allele VRQ; questi animali non possono uscire dall'allevamento, tranne che per essere macellati;

3.3 Per lo svolgimento dei propri obblighi l'allevatore può avvalersi dell'opera di un veterinario riconosciuto ai sensi della delibera di giunta n. 2001/878 del 29.5.2001.

4. Adesioni al piano

4.1 Le aziende per le quali il piano è obbligatorio sono iscritte d'ufficio al piano.

4.2 I detentori che intendano volontariamente aderire al piano devono presentare formale domanda, conforme all'allegato 2, al Servizio Veterinario della Azienda USL competente per territorio, con l'impegno di accettare integralmente le condizioni previste dal Piano e le eventuali successive istruzioni. Nel caso di proprietà del bestiame, di proprietà degli animali diversa dal detentore, come nelle varie forme di conduzione associata, la domanda di adesione al piano deve essere presentata congiuntamente dagli interessati.

5. Compiti delle AUSL

5.1 Il Servizio Veterinario della Azienda USL competente per territorio:

- a) verifica i censimenti annuali e individua le aziende con obbligo di adesione al piano;
- b) riceve le domande di adesione volontaria al Piano di Selezione;
- c) comunica per iscritto al Proprietario e al Detentore dell'allevamento l'avvenuta iscrizione e gli obblighi che questa comporta;
- d) effettua, con cadenza almeno annuale, una ispezione secondo quanto previsto all'allegato 4 volta a verificare il rispetto degli obblighi vigenti in tema di anagrafe e in particolare la correttezza delle registrazioni e dell'identificazione dei riproduttori richiamati dal piano. Durante tali ispezioni deve essere effettuata anche una visita clinica sugli animali. Nello svolgimento dei controlli i Servizi Veterinari potranno avvalersi della collaborazione del veterinario riconosciuto.
- e) provvede al prelievo dei campioni per le prove di genotipizzazione, possibilmente in occasione di altri controlli e/o attività di sorveglianza;
- f) registra in BDN il genotipo del singolo capo sottoposto a prova di genotipizzazione;
- g) rilascia il certificato individuale di genotipo (allegato 3);
- h) adotta eventuali provvedimenti sanitari e atti conseguenti;
- i) assegna all'azienda una delle qualifiche di cui al punto 8, la registra in BDN e provvede al suo aggiornamento;

5.2 E' compito del Servizio Veterinario della Azienda USL competente per territorio effettuare attività di formazione degli operatori e di divulgazione del Piano.

5.3 Nel caso di greggi che si spostano per motivi di pascolo, il Servizio Veterinario della Azienda USL competente sulla sede aziendale del gregge, collabora con l'Asl competente sulla zona di pascolo nella gestione sanitaria ai fini del presente Piano.

6. Schema di selezione genetica

6.1 Il Piano si basa sui principi di selezione attraverso la linea maschile. Tuttavia, laddove questo favorisse la progressione del Piano, può essere incentivata l'applicazione di schemi di selezione che comprendano l'impiego di riproduttori di sesso femminile con genotipo noto attraverso la creazione di gruppi di monta.

6.2 Ai fini dell'autorizzazione all'impiego a fini riproduttivi, tutti i riproduttori maschi di età superiore a 6 mesi degli allevamenti aderenti al piano devono essere sottoposti ad analisi genetica e classificati, sulla base della resistenza alle EST, come segue:

Genotipo	Riproduttori di 1^a classe (con Genotipo Resistente)
ARR/ARR	Suscettibilità minima o nulla
	Riproduttori di 2^a classe (con Genotipo Semi-Resistente)
ARR/ARH	Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Si suppone tuttavia una suscettibilità scarsa.

ARR/AHQ	Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Si suppone tuttavia una suscettibilità scarsa.
ARR/ARQ	Suscettibilità scarsa.
Riproduttori di 3^a classe	
ARQ/ARQ	Suscettibilità elevata
ARQ/AHQ	Suscettibilità elevata
AHQ/AHQ	Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente Piano, si considera una suscettibilità elevata.
ARQ/ARH	Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente Piano, si considera una suscettibilità elevata.
ARH/ARH	Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente Piano, si considera una suscettibilità elevata.
AHQ/ARH	Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente Piano, si considera una suscettibilità elevata.
Divieto di impiego come riproduttori (Portatori allele VRQ)	
VRQ/VRQ	Suscettibilità elevata
VRQ/ARQ	Suscettibilità elevata
VRQ/ARH	Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Portatore dell'allele maggiormente suscettibile
VRQ/AHQ	Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Portatore dell'allele maggiormente suscettibile
ARR/VRQ	Suscettibilità scarsa, ma portatore dell'allele maggiormente suscettibile.

NB ai fini della determinazione del genotipo altri alleli (es. ARK, TRQ) sono equiparati all'allele ARH

Tale classificazione si applica anche agli ovini di sesso femminile eventualmente sottoposti ad analisi genetica negli allevamenti aderenti al piano allo scopo di predisporre gruppi di monta. Al fine di accelerare la selezione genetica di genotipi resistenti, infatti, può essere effettuata anche la tipizzazione di riproduttori femmine, scelto preferibilmente tra gli animali di 1-2 anni di età e definito in base alla consistenza, alla situazione epidemiologica del gregge ed alla disponibilità del laboratorio. Fatti salvi casi particolari e previo accordo con il laboratorio, di norma per ciascun gregge il numero massimo di pecore da esaminare presso i laboratori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, non deve superare i 50 per anno.

6.3 La tipizzazione genetica dei riproduttori, per potere essere considerata valida ai fini del presente piano, deve essere effettuata presso i laboratori di un Istituto Zooprofilattico Sperimentale o da un laboratorio autorizzato a tal fine dal Ministero della Salute.

Per ciascun riproduttore tipizzato deve essere rilasciato da parte del Servizio Veterinario della A.USL un documento di identificazione individuale, conforme all'allegato 3 del piano regionale, che deve accompagnare l'animale durante gli spostamenti subiti durante la sua vita produttiva. Tale documento deve contenere anche gli esiti della tipizzazione genetica.

Sono considerati validi ai fini del presente piano anche i test di tipizzazione genetica eseguiti in aziende della regione in data precedente all'emanazione della presente delibera, da materiale prelevato mediante prelievo ufficiale, a condizione che gli animali siano stati identificati in modo permanente.

6.4 Schema di selezione per le razze ovine con frequenza dell'allele ARR superiore al 40%

Su parere della Commissione Tecnica Regionale, sulla base dei dati risultanti dal piano nazionale previsto dal Regolamento (CE) 999/2001 e dalla Decisione 2002/1003/CE, nonché dei risultati delle analisi genetiche già effettuate sul patrimonio ovino regionale, il Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti definisce, per le diverse razze ovine presenti in Regione, quali abbiano frequenza dell'allele ARR superiore al 40% e quali uguale o inferiore al 40%. In assenza di tale dichiarazione tutte le razze sono considerate con frequenza dell'allele ARR inferiore al 40%.

Per le razze con frequenza dell'allele ARR superiore al 40%, si prevede di mettere in atto uno schema di selezione che consenta di giungere in breve tempo alla condizione di omozigosi ARR/ARR nelle aziende senza però penalizzare eccessivamente i caratteri produttivi. Le aziende partecipanti non possono utilizzare riproduttori maschi diversi dalle classi di arieti indicate nella tabella sottostante:

Schema di impiego dei riproduttori maschi negli allevamenti di razze con frequenza dell'allele ARR superiore al 40% e aderenti al piano regionale di selezione genetica

Classe riproduttori	Rimonta interna	Rimonta Esterna o Fecondazione artificiale	
		Da allevamenti con qualifica	Da allevamenti senza qualifica
1	Autorizzato	Autorizzato	Autorizzato
2	Autorizzato	Autorizzato	Vietato
3	Autorizzato	Condizionato	Vietato
4	Vietato	Vietato	Vietato
Ignota	Vietato	Vietato	Vietato

La frequenza dell'impiego dei montoni autorizzati negli allevamenti aderenti al piano rimane a discrezione dell'allevatore.

Negli allevamenti aderenti al piano l'impiego e l'introduzione dei montoni è regolato rispettivamente nel modo seguente:

- L'impiego dei montoni di classe 3^a, compresi quelli provenienti da rimonta interna, è consentito per un periodo massimo di 5 anni dall'adesione al piano, trascorsi i quali diviene obbligatorio l'impiego esclusivo di montoni o di seme di montoni di classe 1^a e 2^a. Trascorsi 10 anni dall'adesione al piano invece diviene obbligatorio l'impiego esclusivo di montoni o di seme di classe 1^a.
- L'introduzione di riproduttori maschi di classe 3^a provenienti da altri allevamenti è consentita invece solo durante i primi 3 anni di adesione al piano a condizione che i montoni introdotti provengano da aziende ovine iscritte a LG aderenti al piano e che nell'allevamento di destinazione la percentuale di riproduttori femmine di classe 1^a, stimata attraverso un controllo a campione, risulti superiore al 30%.
- Il seme utilizzato per la fecondazione artificiale deve provenire da montoni di 1^a o 2^a classe. Dopo 10 anni di adesione al piano deve essere utilizzato solo se proveniente da montoni di 1^a classe.

6.5 Schema di selezione per le razze ovine con frequenza dell'allele ARR inferiore al 40%, per le razze per quali non è ancora stata definita la frequenza di questo allele e per i meticci.

Per le razze con frequenza dell'allele ARR inferiore al 40%, si prevede di effettuare uno schema di selezione che consenta di giungere in tempi ragionevoli al superamento della soglia del 40% di frequenza dell'allele ARR negli allevamenti aderenti al piano. Le aziende partecipanti non possono utilizzare riproduttori maschi diversi dalle classi di arieti indicate nella tabella sottostante:

Schema di impiego dei riproduttori maschi negli allevamenti di razze con frequenza dell'allele ARR inferiore al 40% e aderenti al piano regionale di selezione genetica

Classe riproduttori	Rimonta interna	Rimonta Esterna o Fecondazione artificiale	
		Da allevamenti con qualifica	Da allevamenti senza qualifica
1	Autorizzato	Autorizzato	Autorizzato
2	Autorizzato	Autorizzato	Vietato
3	Autorizzato	Autorizzato	Vietato
4	Vietato	Vietato	Vietato
Ignota	Vietato	Vietato	Vietato

La frequenza dell'impiego dei montoni autorizzati negli allevamenti aderenti al piano rimane a discrezione dell'allevatore.

Negli allevamenti aderenti al piano l'impiego e l'introduzione dei montoni è regolato rispettivamente nel modo seguente:

- L'impiego dei montoni di classe 3^a, compresi quelli provenienti da rimonta interna, è consentito per un periodo massimo di 7 anni dall'adesione al piano, trascorsi i quali diviene obbligatorio l'impiego esclusivo di montoni o di seme di montoni di classe 1^a e 2^a. Trascorsi 10 anni dall'adesione al piano invece diviene obbligatorio l'impiego esclusivo di montoni o di seme di classe 1^a.
- L'introduzione di riproduttori maschi di classe 3^a provenienti da altri allevamenti è consentita invece solo durante i primi 5 anni di adesione al piano a condizione che i montoni introdotti provengano da aziende aderenti al piano.
- Il seme utilizzato per la fecondazione artificiale deve provenire da montoni di 1^a o 2^a classe. Dopo 10 anni di adesione al piano deve essere utilizzato solo se proveniente da montoni di 1^a classe.

Negli allevamenti aderenti al piano deve essere incentivata l'analisi genetica dei riproduttori femmina, la rimozione precoce dall'allevamento delle femmine portatrici dell'allele VRQ e la realizzazione di gruppi di monta con femmine di classe 1^a e 2^a.

6.6 Per gli ovini appartenenti a razze di interesse regionale, allo scopo di mantenere una sufficiente variabilità genetica, è possibile derogare dagli schemi di selezione di cui ai punti 6.4. e 6.5. del presente piano.

7. Sorveglianza delle EST negli allevamenti soggetti al piano

7.1 Negli allevamenti aderenti al piano sono sottoposti agli accertamenti diagnostici per le EST (Test rapido), presso i laboratori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio, tutti gli ovi-caprini con sintomi neurologici riferibili a EST oltre gli ovi-caprini di età superiore a 18 mesi morti in azienda.

7.2 In caso di esito positivo confermato dal CEA, il soggetto colpito, laddove non ancora genotipizzato, viene sottoposto ad analisi genetica e a caratterizzazione molecolare. Qualora, in seguito agli accertamenti effettuati su animali morti o sospetti, fosse confermata la presenza di EST in allevamento, si applicano le misure di controllo previste dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di eradicazione dei focolai di EST.

8. Livelli di qualifica degli allevamenti

8.1 Ad ogni azienda aderente al piano da parte del servizio veterinario della AUSL competente viene assegnata la qualifica di resistenza alle EST ovine in base ai risultati delle analisi genetiche condotte:

Qualifica regionale / nazionale	Corrispondenza con il livello di resistenza definito dalla Dec.2003/100/CE	Criteri per l'assegnazione dello status di resistenza genetica alle EST ovine
Livello I	Livello I	greggi composte unicamente da ovini con genotipo ARR/ARR
Livello II	Livello II	greggi la cui progenie discende unicamente da montoni con genotipo ARR/ARR e interamente composte da soggetti recanti almeno un allele ARR
Livello III	Livello II	greggi la cui progenie discende unicamente da montoni con genotipo ARR/ARR
Livello IV	Non previsto	greggi la cui progenie discende unicamente da montoni recanti almeno un allele ARR
Livello V	Non previsto	greggi aderenti al piano di selezione genetica per la resistenza alle EST ovine

8.2 Il Servizio Veterinario della AUSL sulla scorta dei risultati delle prove genetiche effettuate sui riproduttori presenti in azienda e dei risultati delle ispezioni periodiche mantiene o aggiorna la qualifica raggiunta.

9. Certificazioni per gli animali

Per gli animali provenienti da allevamenti soggetti al piano di selezione genetica deve essere riportata sul modello 4 anche l'indicazione della qualifica di resistenza dell'allevamento di provenienza e, se disponibile, di un documento individuale di identificazione contenente almeno le informazioni di cui all'allegato 3 del presente piano regionale.

10. Costi connessi al piano

I costi per le analisi genetiche nelle aziende aderenti al piano sono a carico del Servizio Sanitario Regionale. In applicazione dell'articolo 2 del DM 17 dicembre 2004 recante il piano nazionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini, i riproduttori portatori dell'allele VRQ, obbligatoriamente macellati nell'ambito dell'attuazione del presente piano, sono indennizzati ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218 al netto degli introiti derivati dalla macellazione.

I costi relativi alle analisi genetiche effettuate su richiesta degli allevatori negli allevamenti non aderenti al piano e per la compravendita di riproduttori tra le aziende non aderenti al piano sono a carico degli allevatori.

11. Sistema informativo

Il sistema informativo a sostegno del piano deve garantire le informazioni necessarie alla stesura della relazione annuale da parte della Commissione di cui al punto 5 del piano e rispondere alle esigenze informative del Servizio Veterinario Regionale, del Ministero della Salute, del Centro nazionale di riferimento per le Encefalopatie Animali (CEA) e del Centro nazionale di riferimento per l'epidemiologia veterinaria (COVEPI).

Tale sistema informativo prevede l'archiviazione e il continuo aggiornamento di dati presso i servizi veterinari delle AUSL e presso il reparto SEER dell' IZSLER

In applicazione a quanto previsto all'articolo 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 2004, l'ASSONAPA trasmette al SEER mensilmente e comunque entro il 15 giorno del mese successivo, gli esiti dei prelievi ufficiali eseguiti in attuazione del presente piano nei greggi iscritti ai libri genealogici, secondo il tracciato record definito dal CEA dell'Istituto Zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta per l'alimentazione della banca dati nazionale di selezione genetica (BDNSG).

Il SEER trasmette tali dati alle Aziende USL di competenza al fine di permettere l'emissione della certificazione di competenza prevista dal presente piano.

I servizi veterinari delle AUSL provvedono alla registrazione, aggiornamento e verifica in BDN dei seguenti dati:

- aziende ovine esistenti,
- qualifica di resistenza alle TSE ovine per le aziende aderenti al piano
- identificazione dei capi ovini genotipizzati

Presso il SEER viene predisposto un database presso il quale vengono archiviati i dati relativi a:

- a) capi ovi-caprini sospetti di EST. Il dato viene raccolto dal SEER attraverso l'acquisizione presso il Servizio Veterinario regionale degli allegati 1 al D.M. 08.04.1999, completi dei relativi esiti di laboratorio;
- b) casi confermati di EST in ovi-caprini. Il dato viene raccolto dal SEER attraverso l'acquisizione presso il Servizio Veterinario regionale delle segnalazioni inviate dal CEA, complete di tipizzazione genetica degli animali; SEER attraverso l'acquisizione presso il Servizio Veterinario regionale dei modelli di denuncia (Malinf.1) e delle notifiche di estinzione (Malinf.2) dei focolai di EST denunciati dai Servizi Veterinari delle Aziende USL;
- c) allevamenti ovi-caprini aderenti al piano: il dato viene raccolto attraverso l'invio al SEER di una copia degli allegati 2 da parte del Servizio Veterinario A.USL competente e dell'allegato 6 del piano da parte dei laboratori riconosciuti;
- d) allevamenti ovi-caprini con qualifica sanitaria: il dato viene raccolto attraverso la BDN;
- e) ispezioni negli allevamenti ovi-caprini aderenti al piano: il dato viene raccolto attraverso l'invio al SEER di una copia dei verbali di ispezione (allegato 4) da parte del Servizio Veterinario della Azienda USL competente;
- f) indagini epidemiologiche nei focolai di EST: il dato viene raccolto attraverso l'invio al SEER di una copia degli allegati al D.M. 08.04.1999 e dei questionari predisposti dal CEA da parte del Servizio Veterinario della Azienda USL competente;
- g) riproduttori riformati: il dato viene ottenuto attraverso la raccolta presso l'allevamento e l'invio al SEER dei documenti di identificazione individuali (allegato 3) degli ovini tipizzati riscontrati morti, dispersi o inviati alla macellazione da parte del Servizio Veterinario A.USL competente;
- h) ovini tipizzati geneticamente: di ciascun ovino tipizzato geneticamente viene registrata la marca auricolare, il numero del dispositivo di identificazione elettronico (se disponibile), la razza, il sesso, la data e l'azienda di nascita, l'azienda di appartenenza al momento della tipizzazione genetica ed il genotipo di appartenenza; il dato viene raccolto attraverso l'acquisizione presso i laboratori di tipizzazione genetica dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna dei dati e degli esiti relativi agli animali tipizzati geneticamente (allegato 6) o, nel caso si tratti di riproduttori introdotti in aziende dell'Emilia Romagna e già sottoposti a tipizzazione genetica presso un altro laboratorio autorizzato, attraverso l'invio al SEER di una copia del documento di identificazione (allegato 3), da parte del Servizio Veterinario della Azienda USL competente;
- i) controlli sui mangimi: il dato viene raccolto attraverso l'acquisizione presso il sistema informativo dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna degli esiti relativi agli esami per la rilevazione di farine di carne negli alimenti destinati agli animali;
- j) test rapidi: il dato viene raccolto attraverso l'acquisizione presso il sistema informativo dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna degli esiti relativi ai test rapidi eseguiti sugli animali morti o macellati nel territorio di competenza. Nel caso il test rapido venga eseguito da un altro Istituto Zooprofilattico Sperimentale, il Servizio Veterinario competente provvede ad inviare al SEER una copia degli esiti di laboratorio ricevuti.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Domanda di adesione al "Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini"

Al Responsabile del Servizio Veterinario della AUSL

Il sottoscritto Cognome Nome

In qualità di Proprietario Responsabile Detentore

Ragione sociale allevamento

Codice aziendale |_|_|_|_|_|_|_|_|

Partita IVA impresa Codice fiscale

Comune

Via / località

Telefono

Tipologia dell'azienda latte carne Categoria gregge commerciale ad elevato merito genetico

Razze allevate

Capi presenti:

Totale ovini Totale caprini

Totale riproduttori ovini maschi Totale riproduttori caprini maschi

Di cui iscritti a L.G. Totale riproduttori caprini femmine

Totale riproduttori ovini femmine

Di cui iscritti a L.G.

CHIEDE

Di aderire al Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini"

DICHIARA

- 1) Di avvalersi della collaborazione tecnica del Dott., Medico Veterinario, tel., iscritto all'Albo della provincia di n.;
- 2) di accettare gli obblighi derivati dalla adesione a detto piano, impegnandosi a seguire strettamente le prescrizioni che verranno impartite dal Servizio Veterinario dell'AUSL o dal veterinario riconosciuto;
- 3) Fatte salve cause di forza maggiore, di essere consapevole che nel caso in cui receda da piano o nel caso in cui non rispetti ripetutamente la procedura relativa alle modalità di esecuzione del piano verranno addebitati a proprio carico tutti i costi sostenuti per la tipizzazione genetica (prelievo dei campioni e le analisi di laboratorio) a partire dal momento dell'adesione al piano, maggiorati del 10% a titolo di rimborso per le spese generali.

Lì'

Firma del richiedente

Visto per quanto di competenza

.....

Il veterinario operatore

.....

SERVIZIO VETERINARIO

“Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini”
DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE INDIVIDUALE PER LA SPECIE OVINA

REGIONE EMILIA ROMAGNA

AZIENDA USL

CODICE AZIENDALE

CODICE MICROCHIP

Detentore (Cognome e Nome) Cod. Fiscale.....

ESTREMI IDENTIFICATIVI DELL'ANIMALE

RAZZA SESSO (M/F) DATA DI NASCITA

DATA DI INGRESSO IN STALLA.....

MARCA AURICOLARE
(o TATUAGGIO)

Esito della tipizzazione genetica
 della proteina prionica (codoni 136, 154, 171): |_|_|_| / |_|_|_|

A=Alanina; R=Arginina; Q=Glutamina; V=Valina; H=Istidina

Data rilascio

Timbro e firma del veterinario uff.

EVENTUALI SOSTITUZIONI DELLA MARCA AURICOLARE

EVENTUALI SOSTITUZIONI DELLA MARCA AURICOLARE						
1	Nuova marca auricolare:		Data di marcatura:		Firma del Vet.Ufficiale:	
2	Nuova marca auricolare:		Data di marcatura:		Firma del Vet.Ufficiale:	
3	Nuova marca auricolare:		Data di marcatura:		Firma del Vet.Ufficiale:	

Nel caso di apposizione di un nuovo microchip dovrà essere emesso un nuovo documento di identificazione

PASSAGGI DI PROPRIETA' DELL'ANIMALE

PASSAGGI DI PROPRIETA' DELL'ANIMALE						
1	Codice azienda di nascita:		Denominazione azienda di nascita (se diversa):			
2	Codice azienda di destinazione:		Data di ingresso in stalla:		Firma Detentore:	
3	Codice azienda di destinazione:		Data di ingresso in stalla:		Firma Detentore:	
4	Codice azienda di destinazione:		Data di ingresso in stalla:		Firma Detentore:	

ATTESTAZIONE DI MACELLAZIONE O MORTE

ATTESTAZIONE DI MACELLAZIONE O MORTE			
Data di morte o macellazione:		Presso: Comune e prov:	

Da restituire al SEER in caso di morte/macellazione/smarrimento

- L'azienda pratica la fecondazione artificiale: No Sì
- Se Sì, è stato utilizzato seme di montoni con genotipo di I o II classe? Sì No Non si sa
- Il registro di stalla per quanto riguarda le entrate e le uscite di animali risulta:
 Aggiornato Non aggiornato

Nota Bene: In caso di entrata/uscita di capi già genotipizzati compilare l'Allegato 1 del Verbale.

- Dall'ultima visita periodica sono stati introdotti ovi-caprini. No Sì
- Se Sì, indicare la tipologia degli animali introdotti:

Ovini

	Maschi >6 mesi	Maschi <6 mesi	Femmine >6 mesi	Femmine <6 mesi
Genotipizzati				
Non Genotipizzati				

Caprini

Maschi	Femmine

- I riproduttori ovini maschi introdotti sono conformi (per genotipo e qualifica azienda di provenienza) allo schema di impiego dei riproduttori maschi (punti 6.4 o 6.5 del piano regionale). No Sì
- Tutti i riproduttori portatori dell'allele VRQ sono stati macellati entro i tempi previsti: Sì No
- Se No, Indicarne il motivo _____

4. Controllo sull'accesso ad alimenti contenenti farine animali:

In allevamento sono presenti mangimi per suini o pollame? No Sì

Se Sì, sono conservati in un luogo accessibile agli ovi-caprini? No Sì

Agli ovi-caprini dell'allevamento vengono somministrati mangimi complementari? No Sì

5. Campionamento annuale e verifica delle rimonte:

Tipologia OVINI prelevati	Effettuato	Non effettuato
Prelievo di maschi tipizzati per verifica del genotipo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prelievo di maschi non tipizzati (rimonta interna)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prelievo di femmine tipizzate per verifica del genotipo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prelievo di femmine non tipizzate (rimonta interna)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6. Livello di resistenza alle TSE assegnato al gregge (da 5 a 1): _____

Note _____

Firma del Veterinario Riconosciuto
(se presente)

Firma del Veterinario Ufficiale

NB: da inviare in copia al SEER

9			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
10			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
11			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
12			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
13			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
14			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

*Tipo identificativo: 1=Marca auricolare; 2=Microchip/Bolo ruminale

Firma del Veterinario Ufficiale

NB: da inviare in copia al SEER

PIANO NAZIONALE DI SELEZIONE GENETICA DEGLI OVINI PER LA PROFILASSI DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI
SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI OVINI

Verbale n. _____ A.USL. _____ Prelevatore _____ data prelievo: ___/___/___

Proprietario: _____ Codice allevamento | _____ | Comune: _____

n. progr	Codice identificativo del capo (1)	Codice azienda di origine (2)	Codice bolo o microchip	Motivo del prelievo (3)	Data di nascita			Sesso (M,F)	Razza	Capo iscritto a LG (Si/No)
					Giorno	Mese (4)	Anno (4)			
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

(1) Codice identificativo del capo: Compilazione obbligatoria. Inserire il codice completo verificandone la correttezza
 (2) Inserire il codice dell'azienda di provenienza qualora il capo sia stato acquistato da altra azienda
 (3) Utilizzare i seguenti codici: **1**-Agnelli o montoni del Piano Nazionale; **2**-Femmine per definizione di gruppi di monta; **3**-Maschi o femmine del campione casuale di verifica del Piano Nazionale; **4**-genotipizzazioni per la gestione di un focolaio di Scrapie ovina.
 (4) Indicare sempre almeno il mese (anche presunto) e l'anno di nascita del capo

Firma dell'Allevatore

Firma del Veterinario prelevatore